



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

Piazza Maggiore n. 1 C.A.P. 47836
Tel. 0541 981674

PIVA 00664480407
Fax 0541/982060

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10	O G G E	Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo servizi rifiuti) – Determinazione rate e scadenze di versamento del tributo anno 2017.
Data 30.03.2017	T T O	

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno **Trenta** del mese di **Marzo** alle ore 19.45, nella Sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1[^] convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Gnaccolini Matteo– Sindaco	X		Chiaretti Enrico	X	
Casadei Luigino	X		Merli Irene	X	
Calesini Jessica		X	Morri Valeria		X
Bacchini Roberto	X				
Pintus Mauro	X				
Arduini Fabio	X				
Bruscoli Valentina		X			

Assegnati N. 10
In carica N. 10

Presenti N. 7
Assenti N. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GNACCOLINI MATTEO nella sua qualità di Sindaco – Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa NATASCIA SALSI ;

La seduta è pubblica.

Deliberazione C.C. n. 10 del 30.03.2017

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo servizi rifiuti) – Determinazione rate e scadenze di versamento del tributo anno 2017.

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014;

VISTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,omissis....*

688. *Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.*

691. *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti,omissis....*

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 32 in data 28/07/2014 in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTO che la L.R. Emilia Romagna n. 23 del 23/11/2011 ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATESIR) attribuendo al consiglio d'ambito la competenza in materia di approvazione dei Piani Finanziari relativi alla gestione del servizio rifiuti;

VISTO che ATESIR ha provveduto a comunicare ai comuni i relativi Piani Economici Finanziari (PEF) per l'anno 2017;

VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Con voti:

favorevoli 7

contrari 0

astenuti 0

espressi in forma palese

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare l'allegato piano finanziario TARI anno 2017 (Allegato A) riportante i costi relativi alla raccolta e smaltimento rifiuti quantificando, altresì, sempre ai fini TARI, le relative tariffe allegare alla presente deliberazione (Allegato B);
- Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2017;
- Di confermare che le scadenze di versamento per l'anno 2017 saranno quelle presenti nel Regolamento Comunale per l'Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI (tributo servizio rifiuti) in nr. 2 RATE con scadenza:
 - 1 30 Giugno 2017;
 - 2 31 Dicembre 2017;

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente risultato:
presenti n. 7 votanti n. 7 favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Comune di Mondaino			
Gestione Rifiuti - Piano Economico Finanziario			
Anno 2017 – Importi IVA Inclusa			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€ 13.256,09		€ 13.256,09
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€ 6.918,00		€ 6.918,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	€ 19.226,89		€ 19.226,89
CCD – Costi comuni diversi	€ 3.004,11		€ 3.004,11
AC – Altri costi operativi di gestione	€ 635,69		€ 635,69
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	€ 5.733,07		€ 5.733,07
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		€ 35.660,17	€ 35.660,17
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		€ 49.164,46	€ 49.164,46
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		€ 33.741,39	€ 33.741,39
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		€ 3.332,58	€ 3.332,58
Totale Costi	€ 48.773,85	€ 121.898,60	€ 170.672,45
	28,58%	71,42%	100,00%

% COPERTURA 2017

100%

**TARIFFE TARI
UTENZE DOMESTICHE**

Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,32	63,88
Famiglie di 2 componenti	0,37	127,77
Famiglie di 3 componenti	0,39	143,74
Famiglie di 4 componenti	0,44	175,67
Famiglie di 5 componenti	0,46	231,57
Famiglie di 6 o più componenti	0,49	241,50

TARIFFE TARI
UTENZE NON DOMESTICHE

		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
N.	CATEGORIE	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22	0,65	0,87
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,45	1,10	1,55
3	Stabilimenti balneari	0,37	0,88	1,25
4	Esposizioni, autosaloni	0,25	0,60	0,85
5	Alberghi con ristorante	0,67	1,96	2,63
6	Alberghi senza ristorante	0,52	1,26	1,78
7	Case di cura e riposo	0,57	1,37	1,94
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,66	1,56	2,22
9	Banche ed istituti di credito	0,35	0,80	1,15
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	0,64	1,53	2,17
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,89	2,09	2,98
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,62	1,43	2,05
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,68	1,60	2,28
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,52	1,26	1,78
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,64	1,50	2,14
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,80	6,66	9,46
17	Bar, caffè, pasticceria	2,12	5,02	7,14
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,39	3,28	4,67
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,53	3,60	5,13
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,51	8,36	11,87
21	Discoteche, night club	0,95	2,26	3,21

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GNACCOLINI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATASCIA SALSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26 APR. 2017'

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li 26 APR. 2017'



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATASCIA SALSI

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

[X] - è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

[] - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATASCIA SALSI

E' copia conforme all'originale.